Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – ratio

Descrizione

L'art. 13, comma 2, C.G.S. prevede espressamente che "*Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione*", così introducendo uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 8/CFA/2022-2023/C

Presidente

Palmeri

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, C.G.S.;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0008 CFA del 22 luglio 2022 (Sig. Filippo Scudocrociato-Procura Federale)